REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1983

che fissa talune disposizioni d'applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1672/82 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che, dall'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79, è risultata la necessità di fissare talune disposizioni d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento medesimo ;

considerando che è opportuno in particolare precisare la nozione di « importo dei dazi legalmente percepibile », di cui al paragrafo 1 di detto articolo 2 ; che tale precisazione è, tra l'altro, necessaria, al fine di determinare a quali condizioni l'interessato può ottenere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, quando è stabilito che le merci cui si riferisce la sua domanda soddisfacevano, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica ad essa relativa, a tutte le condizioni richieste dalla normativa in vigore per beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale ; che è necessario, soprattutto stabilire le norme da seguire quando il trattamento tariffario preferenziale in questione è applicabile nell'ambito di un contingente tariffario o di un massimale tariffario ripartito, o di un massimale tariffario non ripartito o di un'altra misura tariffaria.

considerando che le disposizioni relative al rimbroso o allo sgravio dei dazi all'importazione non potrebbero essere invocate per opporsi alle norme specifiche in vigore per l'immissione in libera pratica delle merci, soprattutto nel settore della politica agricola comune ; che esse non possono consentire, in particolare, la presentazione a posteriori dei documenti di cui la normativa in questione esige, affinché siano presi in considerazione, la presentazione all'atto stesso dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica ; che, in particolare, ciò vale per i certificati comportanti una fissazione anticipata dei prelievi o dei prelievi e degli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito della politica agricola comune ;

considerando che è opportuno applicare per quanto di ragione le disposizioni del presente regolamento in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per importo legalmente percepibile, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si intende l'importo dei dazi all'importazione che in applicazione della normativa in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica — ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo — avrebbe dovuto essere riscosso per le merci considerate, qualora tutti gli elementi e i documenti necessari per l'applicazione di tale normativa fossero stati correttamente dichiarati e presentati e qualora fossero stati effettivamente presi in considerazione dalle autorità competenti per il calcolo dei dazi medesimi.

2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio è fondata sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nell'ambito di un contingente tariffario, di un massimale tariffario ripartito o non ripartito oppure di un'altra misura tariffaria analoga, essa può essere presentata anche dopo la scadenza del periodo per il quale la misura in questione era stata stabilita.

Il rimborso o lo sgravio sono accordati soltanto nella misura in cui, alla data del deposito della domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti necessari,

— ove si tratti di un contingente tariffario o di un massimale tariffario ripartito, non siano stati raggiunti i limiti previsti da tale contingente o da tale massimale tariffario ripartito per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci considerate ;

— ove si tratti di un massimale tariffario non ripartito o di un'altra misura tariffaria analoga, non sia intervenuto il ripristino del dazio normale.

---

[1] GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio sono accordati anche se le condizioni di cui al comma precedente non sono soddisfatte allorché, in seguito ad un errore commesso dalle stesse autorità competenti, il dazio ridotto o nullo non è stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.

3. Ove a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio sia presentato un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o avente valore di documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato, attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, o di un trattamento tariffario preferenziale, le autorità competenti danno seguito favorevole alla domanda medesima sempre che sia debitamente stabilito :

— che il documento così presentato si riferisce specificatamente alle merci considerate e che si soddisfa a tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento ;

— che si soddisfa a tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale.

Il rimborso o lo sgravio sono effettuati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità competenti, queste ultime accordano il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispongono risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si applica senza dubbio alcuno a dette merci.

4. Non possono essere ammessi, a sostegno di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, certificati comportanti una fissazione anticipata dei prelievi o dei prelievi e degli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito della politica agricola comune.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, è considerata, all'occorrenza, come data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, la data in cui è compiuto qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici dell'accettazione medesima, secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto di ragione in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Esso si applica alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione che sono state registrate a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione